

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



PROTOCOLLO D'INTENTI

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), con sede legale in Roma, via Listz n. 21 (CAP 00144), C.F. 97735020584, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Mario Nobile;

E

la Pontificia Università Antonianum, che è una Pontificia Università Ecclesiastica, ai sensi dei cann. 815-818 et 820 del Codice di Diritto Canonico, con sede principale in Via Merulana 124, 00185 ROMA, rappresentata dal Rettore Magnifico, Prof. Agustín Hernández Vidales

di seguito indicate congiuntamente come le "Parti" o disgiuntamente anche la "Parte";

CONSIDERATO che l'Agenzia per l'Italia Digitale è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese;

VISTO che l'Agenzia per l'Italia Digitale sostiene l'innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali;

VISTO l'articolo 14-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ai sensi del quale l'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e ha, tra gli altri, il compito di *"promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia"*;

CONSIDERATO che la Pontificia Università Antonianum è una istituzione didattica e scientifica promossa dall'Ordine di frati minori. L'attività accademica prese avvio fin dal 1890. L'attività accademica prese avvio, con la benedizione di Leone XIII, il 20 novembre 1890; quarantatré anni dopo, il 17 maggio 1933, Pio XI, con decreto della Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, dichiarò canonicamente eretto l'Athenaeum Antonianum de Urbe - il titolo di ateneo pontificio sarebbe giunto il 14 giugno 1938 -, autorizzato a conferire i gradi accademici di baccalaureato, licenza e dottorato grazie alle facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia. L'11 gennaio 2005, infine, dopo l'erezione della Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia, già incorporata nella Facoltà di Teologia come Studium Biblicum Franciscanum, Giovanni Paolo II concesse al Pontificio Ateneo Antonianum il titolo di università pontificia. Nel corso degli anni l'Ateneo ebbe modo di ampliare l'offerta formativa e alle tre facoltà originarie furono affiancate nella conduzione dell'attività didattica e scientifica la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia, l'Istituto Franciscano di Spiritualità, l'Istituto Teológico de Murcia e l'Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino - operanti nell'ambito della Facoltà di Teologia -, la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani e

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Redemptor Hominis. L'attività di ricerca internazionale si rafforza con nove istituti affiliati - otto alla Facoltà di Teologia, uno alla Facoltà di Filosofia -, in Brasile, Ecuador, Italia, Messico, Repubblica Democratica del Congo e Zambia. Altre istituzioni, infine, aggregate all'Università sono la Commissione Scotista per l'edizione critica delle opere di Giovanni Duns Scoto e la Pontificia Accademia Mariana Internazionale;

RITENUTO opportuno, ai suddetti fini, di stabilire una collaborazione tra le Parti, tale da promuovere le attività d'interesse comune attraverso iniziative di natura formativa, divulgativa, di analisi e approfondimento della materia come sopra delineata;

RILEVATO che le attività da promuoversi potranno essere, di volta in volta, definite sulla base di atti convenzionali rispondenti alle finalità esposte nel presente atto;

CONSIDERATO che il Centro per la Ricerca e l'Ufficio Sviluppo della Pontificia Università Antonianum mirano a promuovere la partecipazione e la realizzazione dei progetti di ricerca, a supporto dell'impegno profuso dalla stessa Università nella triplice missione della divulgazione, educazione e, appunto, ricerca. Alla luce degli scopi appena enunciati il Centro Ricerca pone una speciale cura tanto nel coordinamento sinergico delle attività di ricerca già in corso quanto nella promozione dei nuovi progetti, con una particolare attenzione sia al coinvolgimento degli studenti, sia alla presentazione dei risultati raggiunti. Nell'ambito dei temi affrontati il Centro Ricerca e l'Ufficio Sviluppo promuovono inoltre la collaborazione ad extra con istituzioni accademiche di eccellenza ecclesiastiche e civili.

RITENUTO opportuno, ai suddetti fini, stabilire una collaborazione tra le Parti, tale da promuovere le attività d'interesse comune attraverso iniziative di natura formativa, divulgativa, di analisi e approfondimento della materia come sopra delineata;

RILEVATO che le attività da promuoversi potranno essere, di volta in volta, definite sulla base di atti convenzionali rispondenti alle finalità esposte nel presente atto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente atto, le Parti intendono avviare, nell'ambito delle rispettive competenze, una collaborazione al fine di favorire le reciproche sinergie volte alla realizzazione di attività di interesse comune in relazione alle implicazioni giuridiche e sociali del diritto vivente legato alle nuove tecnologie, con particolare all'impatto integrale sui vari istituti giuridici di diritto interno e internazionale, restando inteso che eventuali effetti vincolanti per le Parti sorgeranno solo con la sottoscrizione di eventuali specifici accordi che potranno essere oggetto di successiva negoziazione.

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



Articolo 2

(Modalità di realizzazione della collaborazione tra le Parti)

1. La collaborazione di cui all'articolo 1 potrà articolarsi, in particolare, nella promozione di attività di natura formativa, divulgativa, di ricerca, di analisi, monitoraggio e approfondimento della materia come delineata di seguito al medesimo articolo.
2. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 saranno definite, di volta in volta, con specifici accordi tra le Parti.

Articolo 3

(Osservatorio per la diplomazia digitale, l'intelligenza integrale, la coscienza e la dignità tecnologica)

1. Tra le attività e i progetti di comune interesse per le Parti, da avviare prioritariamente, è compresa, in particolare, la collaborazione congiunta dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e della Pontificia Università Antonianum per l'istituzione di un Osservatorio per la diplomazia digitale, l'intelligenza integrale, la coscienza e la dignità tecnologica. Tale progetto di ricerca, sviluppo, analisi, monitoraggio giuridico e sociale si pone nel sentiero di supportare l'esigenza comune di AgID e della Pontificia Università Antonianum di estendere e valorizzare le proprie attività di divulgazione e promozione della conoscenza della materia tra il pubblico, con particolare riguardo al tema dei nuovi diritti digitali, dell'intelligenza integrale, del dialogo tra le culture digitali e delle loro implicazioni giuridiche e sociali, segnatamente sul diritto internazionale, cittadinanza digitale, analisi della complessità di pensiero, cultura e storicità del dato, interoperabilità e diplomazia digitale.
2. L'Osservatorio promuove tra i suoi membri la nomina reciproca di docenti ed esperti internazionali, la pubblicazione di report e studi congiunti tesi alla migliore divulgazione scientifica e promozione della conoscenza della materia.
3. L'Osservatorio promuove anche progetti culturali interni e internazionali al fine di valorizzare la cultura digitale e la consapevolezza sull'intelligenza integrale, la sensibilizzazione alla cura della coscienza e dignità ontologica, la carta della cittadinanza digitale, il diritto all'uso delle tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini nel sentiero dei favorire la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio.
4. L'Osservatorio è presieduto dal Direttore Generale di AgID e dal Rettore Magnifico della PUA. I membri reciprocamente nominati dell'Osservatorio sono 8, 4 indicati dal Direttore Generale di AgID e 4 indicati dal Rettore Magnifico. Le parti congiuntamente possono indicare altri membri dell'Osservatorio individuando alte professionalità necessarie in studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico.

Articolo 4

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti designa uno o più referenti per l'attuazione del presente atto e per l'individuazione di ogni altra esigenza di collaborazione. Per la Pontificia Università Antonianum il Referente è il Direttore dell'Ufficio Sviluppo Prof. Avv. Paolo Cancelli. Per AgID è il Dirigente generale della Direzione "Innovazione e transizione digitale", Ing. Antonio Maria Tambato;

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



2. Inoltre, le parti congiuntamente indicano dei referenti per il gruppo di coordinamento paritetico del protocollo d'intenti.

Per AgID i referenti per il gruppo di coordinamento paritetico sono: l'Ing. Fabio Massimi, il dott. Giovanni Melardi, l'Ing. Alessandra Pieroni e la dott.ssa Raffaella Vai.

Per la Pontificia Università Antonianum i referenti per il gruppo di coordinamento paritetico sono: il prof. Giuseppe Buffon - Direttore Scientifico del Centro per la Ricerca, prof. avv. Paolo Cancelli – Direttore Ufficio Sviluppo, prof. Giuseppe Gimigliano - Direttore Operativo del Centro per la Ricerca e un Docente nominato dal Rettore Magnifico.

Articolo 5 (Durata, recesso e modifiche)

1. Il presente atto ha efficacia triennale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in ogni momento e senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte con preavviso non inferiore a trenta giorni.
3. La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore delle Parti.
4. Le Parti definiranno con successivo atto eventuali modifiche alle disposizioni di cui al presente atto, che si dovessero, eventualmente rendere opportune o necessarie.

Articolo 6 (Costi e responsabilità)

1. L'attuazione del presente atto non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte in favore dell'altra.
2. Ciascuna delle Parti sosterrà in proprio ogni costo derivante dalle attività relative all'oggetto del presente Protocollo; conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dall'altra Parte

Articolo 7 (Tutela dell'immagine e della riservatezza; protezione dei dati personali)

1. Le Parti tutelano l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati, nell'ambito delle iniziative comuni, previo consenso scritto di volta in volta rilasciato dalla Parte cui il segno distintivo si riferisce.
2. Ciascuna Parte s'impegna a non diffondere né utilizzare informazioni apprese dall'altra se non previa autorizzazione di quest'ultima.
3. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e rendono reciprocamente disponibili le dovute

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Accordo.

4. Al momento dell'attuazione delle singole iniziative congiunte tramite Accordi di progetto di cui all'art. 2 comma 4, saranno definiti i ruoli e le conseguenti responsabilità delle Parti nelle attività che presupporranno il trattamento di dati personali.

Articolo 8

Clausola di legalità e trasparenza

1. Nell'esecuzione del presente Protocollo di Intenti ciascuna Parte dovrà agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile (di seguito "Leggi Anticorruzione").
2. Le Parti si danno atto e garantiscono, l'una nei confronti dell'altra, che lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici. A tal fine:
 - L'Agenzia per l'Italia Digitale dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Pontificia Università Antonianum.
 - La Pontificia Università Antonianum dichiara di aver preso visione e di conoscere il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Articolo 9

Rapporto tra le Parti

Il presente Protocollo di Intenti non è inteso a costituire alcun tipo di associazione, consorzio, joint venture, società o altra organizzazione di alcun genere tra le Parti. Nessuna Parte potrà rappresentare l'altra in qualunque modo in relazione al presente Protocollo di Intenti ed al suo oggetto.

Art. 10

Legge applicabile e Controversie

Il presente Protocollo di Intenti è regolato dalla legge italiana.

Qualunque controversia dovesse sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Protocollo, sarà preliminarmente affrontata dalle Parti, al fine di individuare una risoluzione bonaria.

In ogni caso per qualsiasi controversia che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti entro il termine di 30 giorni, le Parti stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Roma.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



Il presente è redatto in quattro esemplari originali in lingua italiana di 5 pagine, aventi tutti valore legale.

Roma,.....

Roma,.....

AGENZIA PER L' ITALIA DIGITALE

PONTIFICIA UNIVERSITA' ANTONIANUM

.....

Ing. Mario Nobile

Direttore Generale

.....

Prof. Agustín Hernández Vidales

Rettore Magnifico